

Circolare n°: 22/2018

Oggetto: *Conti dormienti: da novembre scatta la prescrizione*

Sommario: Con un comunicato del 7 agosto scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorda che, a partire dal prossimo novembre 2018, scadono i termini per richiedere la restituzione delle somme relative ai conti dormienti affluiti al fondo speciale costituito nel 2008.

Contenuto: _____

Si ricorda che la norma, introdotta nel 2005, prevede che tutte le somme relative a posizioni dormienti da almeno un decennio, vengano riversate ad un fondo speciale istituito presso il MEF.

Le somme confluite al fondo nel 2008, senza che il titolare abbia impartito disposizioni nei termini assegnati dall'intermediario, non potranno più essere richieste dagli aventi diritto decorsi ulteriori 10 anni (novembre 2018).

Nella nota il MEF invita gli aventi diritto (titolari o eredi di familiari intestatari) ad effettuare una verifica sull'esistenza di eventuali rapporti, al fine di inoltrare domanda di restituzione entro i termini.

Con la presente circolare forniamo un quadro riepilogativo dei rapporti interessati dal termine prescrizione, nonché delle modalità per avanzare istanza di rimborso.

Indice: _____

P.1 ————— AMBITO OGGETTIVO

P.2 ————— AMBITO SOGGETTIVO

P.3 ————— MODALITA' DI RIMBORSO

AMBITO OGGETTIVO:

Sono definiti "dormienti" quei rapporti contrattuali intrattenuti con banche e intermediari finanziari per un importo superiore ai 100 euro, **che non sono stati movimentati per almeno 10 anni** dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari.

Nello specifico, rientrano nella categoria dei "rapporti dormienti":

- i conti correnti bancari e postali;
- i depositi di denaro;
- i libretti di risparmio (bancari e postali);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (tra cui azioni, obbligazioni, certificati di deposito, fondi comuni d'investimento);
- gli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.

Qualora si verifichi la circostanza di cui sopra (non movimentazione per almeno 10 anni), l'intermediario informa il titolare del rapporto di aver a disposizione 6 mesi per "risvegliare" il rapporto, trascorsi i quali il rapporto verrà estinto e le somme e i valori verranno devoluti al fondo speciale istituito presso il MEF.

Il titolare (e i suoi eredi) ha poi ulteriori 10 anni di tempo per presentare domanda di restituzione.

Pertanto la scadenza oggetto di esame, e richiamata nella nota del Ministero, riguarda i rapporti già confluiti al fondo per i quali scade a novembre il termine prescrizionale dei 10 anni per richiedere il rimborso.

AMBITO SOGGETTIVO:

Sulla base di quanto evidenziato possono richiedere la restituzione delle somme affluite al fondo:

- i titolari dei rapporti dormienti di cui al punto precedente (depositi di somme di denaro e di strumenti finanziaria);
- gli ordinanti di assegni circolari e i loro aventi causa entro 10 anni dalla data di emissione del titolo.

Non possono invece presentare domanda di rimborso:

- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita;
- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di 10 anni;
- gli ordinanti degli assegni circolari decorso il termine di prescrizione decennale dalla data di emissione del titolo.

MODALITA' DI RIMBORSO: _____

Il titolare o avente diritto può verificare sul portale on-line di CONSAP, nella specifica sezione riservata ai conti dormienti, l'eventuale esistenza del rapporto al fine di inoltrare domando di rimborso entro i termini.

La domanda può essere inoltrata, senza dover ricorrere all'attività di intermediari, sia per via telematica, accedendo al Portale Unico sul sito di CONSAP, sia tramite raccomandata A/R.

Tutte le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari.

L'esame delle domande avverrà secondo l'ordine di arrivo e sulla base delle eventuali integrazioni documentali richieste da CONSAP per l'istruttoria delle pratiche.

Per le istanze definite positivamente, CONSAP procederà a disporre i pagamenti una volta ricevuto l'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove il Fondo è costituito, secondo i tempi tecnici del predetto Dicastero.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan